

avarie, sono ammesse le cose caricate delle quali non vi è polizza di carico nè dichiarazione del capitano. Le cose caricate sopra coperta senza il consenso scritto del caricatore non sono ammesse a contribuzione, però resta al proprietario l'azione di risarcimento dei danni contro il capitano che le ha caricate sopra coperta senza tale consenso; se invece il consenso esiste, ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sopra coperta col consenso del caricatore, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarie comuni a tutto il carico.

Sono *soggette a contribuzione* le cose che hanno avuto vantaggio dal sacrificio volontariamente fatto per la salvezza comune.

Ne sono però esclusi: i bagagli delle persone dello equipaggio e dei passeggeri; le munizioni e le vettovalie di bordo; i salari dei marinai; il nolo, quando è comunque dovuto anche in caso di sinistri marittimi.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni verificatisi dopo il getto.

103. Il *regolamento d'avaria*, cioè la descrizione, la stima e la ripartizione dei danni e delle spese, è fatto, salvo convenzioni contrarie, nel luogo della discarica. Esso può essere *amichevole*, e in tal caso è promosso dal capitano o dall'armatore con la sottoscrizione di un atto chiamato *chirografo d'avaria* col quale le parti nominano i periti liquidatori e si obbligano ad accettare il regolamento che da loro sarà stabilito; oppure *giudiziale*, e in tal caso i periti son nominati dal presidente del tribunale, o in mancanza dal pretore se nel Regno, e se all'estero dall'autorità consolare.

I periti liquidatori debbono innanzi tutto formare la *massa attiva*, cioè la stima totale dei danni, e la *massa passiva* cioè la totale stima delle cose salvate e quindi soggette a contribuzione. Per tali stime il valore della nave si stabilisce in base al valore di essa al prezzo nel luogo della discarica o al prezzo di vendita, fatta de-